

CONVENZIONE ASSICURATIVA

TRA

ODINE DEI MEDICI DI MATERA (di seguito denominata "**ORDINI**") con sede legale in VIA ROMA N.71-Matera (MT), Codice Fiscale e Partita IVA n.80000420770 rappresentato dal dr. DIMONA FRANCESCO munito dei necessari poteri per la stipula del presente.

ODINE DEGLI INFERMIERI DI MATERA (di seguito denominata "**ORDINI**") con sede legale in VIA CICERONE N.19-23 Matera (MT), Codice Fiscale e Partita IVA n. **930 0283 0771** rappresentato dalla Signora SPAGNUOLO VITA munita dei necessari poteri per la stipula del presente.

-da una parte-

E

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI S.p.A. con sede legale in Bologna, via Stalingrado n. 45, Registro delle Imprese di Bologna, C.F. 00818570012 – P.IVA 03740811207, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo S.p.A., iscritta all'albo delle imprese di Assicurazione e riassicurazione alla Sezione I al n.1.00006 e facente parte del Gruppo Assicurativo Unipol, iscritto all'Albo delle società capogruppo al n. 046, indirizzo PEC unipolsaiassicurazioni@pec.unipol.it (di seguito denominata "**UNIPOLSAI**" o "**Società**"), rappresentata da **Responsabile Convenzioni Stefano Cigna**, munito dei necessari poteri per la stipula del presente atto

-dall'altra parte-

ORDINI e UNIPOLSAI saranno di seguito definite congiuntamente come le "**Parti**" (e ciascuna, singolarmente, come una "**Parte**").

PREMESSO CHE:

nell'ambito delle iniziative assunte a favore dei soggetti meglio definiti al successivo art. 3 "Destinatari", ORDINI intende fornire ad essi l'opportunità di sottoscrivere prodotti assicurativi (i "**Prodotti**") a condizioni economiche agevolate;

- UNIPOLSAI ha offerto a ORDINI la possibilità di riservare ai predetti Destinatari Prodotti a condizioni economiche agevolate;
- ORDINI ha manifestato il proprio interesse all'offerta proposta;
- è intenzione delle Parti stipulare una Convenzione (la "**Convenzione**") che annulli e sostituisca tutte le eventuali convenzioni stipulate precedentemente tra le parti stesse, avente l'esclusiva finalità di definire le Coperture Assicurative oggetto di agevolazione e le relative condizioni economiche praticate;

SI CONVIENE E SI STIPULA LA SEGUENTE
CONVENZIONE

Art.1

Premesse e Allegati

- 1.1 Le Premesse e gli Allegati formano parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.
- 1.2 Gli Allegati sono:
 - Allegato 1 – Elenco Sedi

- Allegato 2 – Agenzie accreditate
- Allegato 3 – Ambito di applicazione e condizioni di convenzione
- Allegato 4 – Destinatari e Specifiche gestionali

Art. 2

Oggetto della Convenzione

- 2.1 Formano oggetto della Convenzione Prodotti a condizioni economiche agevolate, previste per i Destinatari, identificati nell'Allegato n. 4.

La documentazione precontrattuale e contrattuale dei Prodotti è disponibile in tutte le Agenzie UNIPOLSAI ed è consultabile sul sito internet istituzionale della Società.

- 2.2 I Prodotti possono essere sottoscritti, previa consegna della documentazione precontrattuale e contrattuale, presso le Agenzie indicate nell'Allegato n. 2, ed i relativi premi devono essere corrisposti con i mezzi di pagamento precisati nell'Allegato n. 3, nel rispetto della normativa primaria e regolamentare vigente in materia.

Art. 3

Destinatari

- 3.1 La Convenzione è destinata ai seguenti soggetti (i "**Destinatari**"), che saranno contraenti dei singoli contratti. Per i Prodotti di Responsabilità Civile Auto e altri rischi della circolazione Auto, Ciclomotori e Motocicli, i Destinatari, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni previste dalla Convenzione, dovranno risultare anche proprietari dei veicoli assicurabili.

Relativamente ai suddetti Destinatari si intendono convenzionalmente i seguenti soggetti:

- a) Associati/iscritti all'Ordine dei Medici di Matera o all'Ordine degli Infermieri di Matera purchè personale in servizio attivo a tempo determinato e indeterminato della ASM di Matera, operante presso le sedi di cui all'Allegato n. 1;

La convenzione per espressa richiesta degli Ordini viene estesa anche ai seguenti soggetti:

- b) Personale amministrativo in servizio attivo a tempo determinato e indeterminato della ASM di Matera, operante presso le sedi di cui all'Allegato n. 1;
- c) Personale in quiescenza (già dipendenti della ASM di Matera);
- d) Coniuge superstite dei soggetti di cui ai punti a), b) e c);
- e) familiari conviventi dei soggetti di cui ai punti a), b), c) e d);
- f) conviventi di fatto dei soggetti di cui ai punti a), b) e c).

Requisiti di accesso alle agevolazioni

Per la stipula o il rinnovo dei Prodotti alle condizioni previste in Convenzione, i Destinatari dovranno produrre la seguente documentazione (fermo comunque il rispetto di quanto previsto nelle norme tecniche assuntive, tempo per tempo vigenti, di ciascun Prodotto offerto in Convenzione):

- 3.2 per il personale medico e infermieristico in servizio attivo sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- badge aziendale o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di stato in servizio, etc. valido per l'anno in corso, o, in alternativa, fornire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con firma autografa autenticata da pubblico ufficiale (*);
 - tessera associativa all'Ordine dei Medici di Matera o Ordine degli Infermieri di Matera, in corso di validità, o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'iscrizione ai suddetti Ordini.
- 3.3 per il personale amministrativo in servizio attivo sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- badge aziendale o dichiarazione del datore di lavoro o certificato di stato in servizio, etc. valido per l'anno in corso, o, in alternativa, fornire una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi

- dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n.445, con firma autografa autenticata da pubblico ufficiale (*);
- 3.4 per il personale in quiescenza sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- un'autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (stato di quiescenza);
- 3.5 per il coniuge superstite, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti;
- 3.6 per i familiari conviventi di personale medico e infermieristico in servizio attivo, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (stato di familiare convivente);
 - documentazione comprovante che il familiare convivente è dipendente dell'azienda convenzionata (es: badge aziendale, ecc.) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 455/2000, redatta da pubblico ufficiale (*);
 - documento comprovante che il familiare convivente è associato/iscritto all'Ordine dei Medici di Matera o all'Ordine degli Infermieri di Matera, o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'iscrizione ai suddetti Ordini
- 3.7 per i familiari conviventi di personale amministrativo in servizio attivo, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (stato di familiare convivente);
 - documentazione comprovante che il familiare convivente è dipendente dell'azienda convenzionata (es: badge aziendale, ecc.) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 455/2000, redatta da pubblico ufficiale (*);
- 3.8 per i familiari conviventi di personale in quiescenza, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (stato di familiare convivente);
 - autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa allo stato, del familiare, di pensionato di ORDINI;
- 3.9 per i familiari conviventi dei soggetti di cui al punto c), sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti;
- 3.10 per i conviventi di fatto di personale medico e infermieristico in servizio attivo, sarà necessario fornire i seguenti documenti:
- lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (convivenza di fatto e residenza);
 - documentazione comprovante che il familiare convivente è dipendente dell'azienda convenzionata (es: badge aziendale, ecc.) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 455/2000, redatta da pubblico ufficiale (*);

- documento comprovante che il familiare convivente è associato/iscritto all'Ordine dei Medici di Matera o all'Ordine degli Infermieri di Matera, o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa all'iscrizione ai suddetti Ordini

3.11 per i conviventi di fatto di personale amministrativo in servizio attivo, sarà necessario fornire i seguenti documenti:

- lo stato di famiglia o autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (convivenza di fatto e residenza);
- documentazione comprovante che il familiare convivente è dipendente dell'azienda convenzionata (es: badge aziendale, ecc.) o, in alternativa, dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, di cui all'art. 47 del DPR 455/2000, redatta da pubblico ufficiale (*);

3.12 per i conviventi di fatto di personale in quiescenza, sarà necessario fornire i seguenti documenti:

- lo stato di famiglia o un'autocertificazione ai sensi dell'art.46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa al possesso dei requisiti richiesti (convivenza di fatto e residenza);
- autocertificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, relativa allo stato, del familiare, di pensionato di ORDINI.

Qualora i Destinatari non attestino i predetti requisiti, la società applicherà, senza agevolazioni, le condizioni tariffarie in vigore al momento della stipulazione o del rinnovo dei Prodotti.

Non verranno accettate autocertificazioni che non contengano anche il consenso espresso del dichiarante a che UnipolSai possa richiedere conferma scritta agli enti detentori della veridicità dei dati e delle informazioni oggetto di quanto dichiarato, onde verificarne la corrispondenza, ai sensi di quanto previsto dall'art. 71 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

(*) L'autenticazione della sottoscrizione è redatta, ai sensi dell'art. 21 del DPR 445/2000, da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente pubblico addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco.

Art. 4

Clausola di salvaguardia

4.1 ORDINI è estranea al rapporto contrattuale intercorrente tra i Destinatari e UNIPOLSAI. Parimenti, UNIPOLSAI è estranea al rapporto giuridico intercorrente fra i Destinatari e ORDINI.

Art. 5

Durata

5.1 La Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione da parte di ORDINI, ed avrà durata annuale con tacito rinnovo, fatto salve le previsioni e le facoltà di cui al successivo articolo 7.

Art.6

Aggiornamenti e modifiche dei Prodotti

6.1 L'intera gamma dei Prodotti offerti in Convenzione è soggetta a periodici aggiornamenti e/o modifiche da parte di UNIPOLSAI, che troveranno immediata applicazione.

Art. 7

Recesso e cessazione di efficacia della Convenzione. Effetti sui contratti.

- 7.1 Entrambe le Parti hanno facoltà di recesso, che dovrà essere comunicato mediante raccomandata A.R. o PEC, con un preavviso di 90 giorni.
- 7.2 Il recesso e l'eventuale cessazione di efficacia della Convenzione non influiranno sull'efficacia e continuità dei singoli contratti in vigore, i quali manterranno invariate le condizioni tariffarie previste dalla presente Convenzione già maturate alla data del recesso, ma comunque non oltre la scadenza dei contratti stessi.
- 7.3 In caso di cessazione di efficacia per qualsiasi causa della presente Convenzione, UNIPOLSAI applicherà all'eventuale rinnovo dei singoli contratti, successivo alla cessazione dell'efficacia della presente Convenzione, le condizioni tariffarie in vigore al momento del rinnovo, senza le agevolazioni previste dalla cessata Convenzione. Sarà cura di ORDINI comunicare ai Destinatari della Convenzione, con un congruo preavviso, la data di cessazione di efficacia della Convenzione stessa.

Art. 8

Utilizzo Segni Distintivi

- 8.1 UNIPOLSAI autorizza l'utilizzo dei propri segni distintivi associati ai Prodotti per tutta la durata della Convenzione, esclusivamente per consentire la divulgazione della stessa ai Destinatari. ORDINI contestualmente autorizza UNIPOLSAI e le sue Agenzie all'utilizzo dei propri segni distintivi, per tutta la durata della Convenzione, esclusivamente per consentire la divulgazione della Convenzione ai Destinatari.
- 8.2 Altre forme di utilizzo dei propri segni distintivi dovranno essere espressamente autorizzate da UNIPOLSAI.
- 8.3 ORDINI e UNIPOLSAI si danno atto e concordano che, salvo quanto espressamente previsto all'art. 8.1: (i) la presente Convenzione non configura in capo all'altra Parte alcuna autorizzazione all'utilizzo dei rispettivi segni distintivi; (ii) ogni diritto di utilizzo di cui al presente articolo viene concesso all'esclusivo scopo di identificare e pubblicizzare i Prodotti ai termini e condizioni previsti dalla presente Convenzione; (iii) diverse ed ulteriori le modalità di utilizzo dei segni distintivi saranno concordate di volta in volta in relazione ai singoli Prodotti; (iv) ORDINI non avrà il diritto di occultare, cancellare, alterare, coprire o modificare i segni distintivi di UNIPOLSAI, che dovranno restare sempre ben visibili.
- 8.4 Le Parti si impegnano a cessare tempestivamente ogni utilizzo dei rispettivi segni distintivi al momento della scadenza ovvero della cessazione di efficacia, per qualsiasi causa, della presente Convenzione.

Art. 9

Promozione e Comunicazione

- 9.1 Qualsiasi forma di promozione e comunicazione, diversa dall'utilizzo dei segni distintivi, come disciplinato all'Art.8, della presente Convenzione deve essere concordata tra le Parti.
- 9.2 Tutte le comunicazioni fra le Parti relative alla presente Convenzione dovranno essere inviate per iscritto e trasmesse mediante lettera raccomandata A/R o PEC, anticipata mediante telefax o posta elettronica agli indirizzi di seguito indicati, i quali dovranno essere considerati come il domicilio scelto dalle Parti:

se a UNIPOLSAI:

UNIPOLSAI Assicurazioni S.p.A.

Viale dell'Unione Europea 3/B

20097 San Donato Milanese (MI)

Alla cortese attenzione della signora Antonella Bruschi Presenti

PEC: convenzioni.organizzazioni@pec.unipolsai.it

Telefono 02 5181 9599

Fax 02 5181 5412

ORDINE DEI MEDICI – MATERA -

VIA ROMA N.71 - 75100 - Matera (MT).

Telefono: 0835/333212

Fax : 0835/336986

Mail. segreteria@ordinemt.it

Pec: segreteria.mt@pec.omceo.it

ORDINE DEGLI INFERMIERI DI MATERA

Via Cicerone, 19-23, 75100 **Matera** MT.

•Telefono. 0835 331354.

•Fax: 0835 331354.

•Email: info@opimatera.it.

•PEC. matera@cert.ordine-opi.it.

Ciascuna Parte potrà in qualsiasi momento modificare il proprio indirizzo dandone comunicazione all'altra.

Art. 10

Privacy

- 10.1 Ai sensi della vigente normativa sulla protezione dei dati personali [Regolamento UE 679/2016 – Regolamento generale per la protezione dei dati (di seguito il Regolamento) e il Codice in materia di trattamento dei dati personali (D. Lgs. 196/2003, così come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101)], si precisa che i dati personali (come definiti dall'art. 4 n. 1 del Regolamento) dei Destinatari della Convenzione (anche gli "interessati"), di cui UNIPOLSAI potrà entrare in possesso, saranno trattati agli esclusivi fini connessi alla proposta ed all'eventuale stipulazione dei Prodotti di cui all'art. 2 della presente Convenzione, oltre che per adempiere agli obblighi previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria.
- 10.2 I dati personali saranno volontariamente conferiti dagli stessi interessati in occasione del contatto con le Agenzie UNIPOLSAI competenti per territorio cui gli stessi si siano rivolti.
- 10.3 In occasione di tale contatto e dell'eventuale stipula dei Prodotti previsti nella presente Convenzione, UNIPOLSAI in qualità di Titolare del trattamento e nel rispetto della citata normativa sulla protezione dei dati personali cui essa impronterà la propria attività nell'esecuzione della presente Convenzione, si impegna a fornire agli interessati la prescritta informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.
- 10.4 Resta esclusa la possibilità del trattamento dei dati personali dei destinatari della Convenzione per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite, salvo espresso consenso degli interessati.
- 10.5 In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO) e-mail: privacy@unipolsai.it.

Art. 11

Controversie

- 11.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il Foro di Bologna.

Art. 12

Rinvio

impegna a fornire agli interessati la prescritta informativa sul trattamento dei dati prevista dall'art. 13 del Regolamento UE 679/2016.

- 10.4 Resta esclusa la possibilità del trattamento dei dati personali dei destinatari della Convenzione per finalità commerciali e promozionali e per la partecipazione ad eventuali concorsi a premi o iniziative gratuite, salvo espresso consenso degli interessati.
- 10.5 In qualsiasi momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui agli artt. 15-22 del Regolamento rivolgendosi al Responsabile per la protezione dei dati di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI - Via Stalingrado 45 - 40128 Bologna (BO) e-mail: privacy@unipolsai.it.

Art. 11
Controversie

- 11.1 Per le controversie che dovessero insorgere tra le Parti è competente il Foro di Bologna.

Art. 12
Rinvio

- 12.1 Per quanto non previsto nella presente Convenzione o nella documentazione precontrattuale e contrattuale dei Prodotti, le Parti fanno rinvio alle norme del Codice Civile e alla normativa primaria e secondaria di settore applicabile alla Convenzione.

Firma, Luogo e data per ORDINI

Firma, Luogo e data per Unipolsai

ORDINE DEI MEDICI DI MATERA

ORDINE DEGLI INFERMIERI DI MATERA

UnipolSai Assicurazioni S.p.A.
Convenzioni
Stefano Cigna

Luogo _____ data _____

Bologna, 15 luglio 2021